



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli

Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 16/GST del 10 dicembre 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 29/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 29/11/2025 BOCA VALLATA - REAL ANZANO 2023

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Real Anzano 2023, relativo alla gara in epigrafe, valevole per il Campionato regionale di Seconda Categoria - girone F - con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD Boca Vallata per avere quest'ultima impiegato, nella gara oggetto di ricorso, un calciatore - Sig. Flammia Rocco (17.05.1998) - in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente società. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ poco dopo la fine della gara oggetto di ricorso, alle ore 20:35 del 29.11.2025, perveniva a mezzo pec una richiesta di rettifica all'Ufficio del GST, inoltrata dalla società ASD Boca Vallata, con la quale si richiedeva rettifica per correzione di errore materiale della squalifica del calciatore Flammia Rocco, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 27.11.2025 del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND; ^ l'Ufficio del GST interpellava sul punto il DDG della gara Sant'Andrea- Boca Vallata il quale specificava in supplemento di rapporto: "Confermo che è stato espulso il giocatore numero 2 del Boca Vallata Flaminia Rocco". Pertanto, come evidente, il predetto calciatore, a seguito dell'espulsione comminatagli dal DDG nella gara del 23.11.2025 e della conseguente squalifica pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 27.11.2025 del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, era squalificato e, pertanto, non poteva prendere parte alla gara oggetto di ricorso; ^ con riferimento alla richiesta di errata corrigere proposta dalla società ASD Boca Vallata, l'Ufficio del GST pubblicava il rigetto sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 4.12.2025. PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Real Anzano 2023 e per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società ASD Boca Vallata con il risultato di 0 - 3; ^ confermare tutti i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale; ^ squalificare il calciatore Flaminia Rocco della società ASD Boca Vallata per una giornata effettiva, squalifica da sommarsi a quella precedentemente irrogata con Comunicato Ufficiale n. 48 del 27.11.2025 e non ancora scontata; ^ squalificare il Sig. Tanga Carmine, dirigente responsabile della società ASD Boca Vallata per una giornata effettiva; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società ASD Boca Vallata. Dispone non incamerarsi il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva. Rilevato altresì che emergono elementi contrastanti nelle dichiarazioni della reclamante e dalla documentazione prodotta dal DDG, ordina la trasmissione dell'intero fascicolo alla procura federale per gli accertamenti di competenza.

Il Giudice Sportivo Territoriale

avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

BOCA VALLATA

AMMENDA

Euro 150,00 BOCA VALLATA

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

TANGA CARMINE (BOCA VALLATA)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FLAMMIA ROCCO (BOCA VALLATA)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 30/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 30/11/2025 UNITED BOYS ACADEMY - BAGNOLESE A.S.D.

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD United Boys Academy, relativo alla gara in epigrafe, valevole per il Campionato Under 19 regionale - girone D - con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD Bagnolesse per avere quest'ultima utilizzato numero due calciatori in posizione irregolare. Nello specifico il calciatore numero 18, Esposito Alessio, il cui nominativo era inserito sulla distinta di gara "a penna", e il calciatore Ippolito Simone, il cui nominativo era inserito sulla distinta di gara "a penna", senza l'indicazione della data di nascita e del numero di maglia. La società resistente non depositava memorie. Rilevato che: ^ il DDG, sentito a chiarimenti, in un supplemento di rapporto specificava quanto segue: "Ribadisco di aver riconosciuto il calciatore Esposito Alessio prima dell'inizio della gara e di aver riconosciuto Ippolito Simone durante l'intervallo, alle ore 10:08, e confermo la sua non partecipazione alla gara". Pertanto, non si rinvengono in quanto segnalato dalla società ricorrente delle violazioni regolamentari tali da giustificare la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto e, per l'effetto, omologare il risultato di 2 - 3 in favore della società ASD Bagnolesse, acquisito sul TDG; ^ rimandare al relativo Comunicato Ufficiale per tutti gli altri provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati; ^ infliggere l'ammenda di euro 80,00 alla società ASD Bagnolesse per erronea compilazione della distinta di gara. Dispone non incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 80,00 BAGNOLESE A.S.D.

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE C2

GARE DEL 29/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 29/11/2025 REAL TORRE DEL GRECO C5 - SPORT.CASORIA FUTSAL 2019

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Sporting Casoria Football 2019, relativo alla gara in epigrafe, valevole per il Campionato Serie C2 Calcio a 5 - girone B - con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Real Torre del Greco C5, in quanto, il giorno nel quale avrebbe dovuto disputarsi la gara, il TDG non era praticabile poiché occupato da canestri di basket e, la società resistente, non riusciva a liberare lo stesso causando di fatto l'impossibilità di disputare la gara. Letta la memoria della resistente.

Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come attestato dal DDG a referto: "La gara non ha avuto inizio in quanto non è stato possibile sgomberare le aree sovrastanti le due porte dei canestri di basket, nei tempi previsti dal regolamento. I canestri sporgevano in campo per oltre 1 metro dalla linea di porta e distavano da terra non oltre 3 metri, dando intralcio al gioco". Considerato che: ^ la società ospitante è tenuta a garantire il regolare svolgimento della gara. Tanto rilevato e considerato, PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Sporting Casoria Football 2019 e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara la società Real Torre del Greco C5 con il risultato di 0 - 6; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società Real Torre del Greco C5. Dispone non incamerarsi il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

REAL TORRE DEL GRECO C5

AMMENDA

Euro 150,00 REAL TORRE DEL GRECO C5

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI

GARE DEL 29/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 29/11/2025 CALES SPORTING CLUB - BENEVENTO 5

Il Giudice Sportivo, Avv. Francesco Zaccaria, esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla società Benevento 5, con il quale è stata invocata l'applicazione dell'art. 55 N.O.I.F. in materia di cause di forza maggiore e, per l'effetto, richiesta la ripetizione della gara per asserita impossibilità di raggiungere l'impianto di gioco a causa dell'avaria del mezzo di trasporto, osserva quanto segue. Letta la memoria difensiva depositata dalla società resistente. Rilevato che la reclamante ha prodotto unicamente la fattura relativa all'intervento di soccorso stradale sul veicolo utilizzato per la trasferta. Non risulta tuttavia agli atti alcuna attestazione proveniente da organi di pubblica sicurezza idonea a comprovare l'effettivo verificarsi dell'episodio dedotto, né a documentare circostanze di tempo, luogo e modalità dell'asserita avaria, come invece richiesto ai fini del riconoscimento della causa di forza maggiore di cui al citato art. 55 N.O.I.F. All'esito degli accertamenti d'ufficio esperiti e preso atto della mancanza di adeguata documentazione probatoria, il Giudice Sportivo ritiene non integrati i presupposti per l'applicazione dell'invocata causa di forza maggiore. Per tali motivi, delibera a) di respingere il reclamo proposto dalla società Benevento 5; b) di applicare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, C.G.S., la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6 in favore della società Cales Sporting Club; c) di irrogare, altresì, la penalizzazione di 1 punto in classifica nonché l'ammenda di euro 103,00, trattandosi di prima rinuncia; di disporre l'incameramento del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale

avv. Francesco Zaccaria

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

BENEVENTO 5

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

BENEVENTO 5 1

AMMENDA

Euro 103,00 BENEVENTO 5

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 17 dicembre 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Pubblicato in NAPOLI il 10 dicembre 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**